



Sede  
00186 Roma  
Via della Frezza, 70  
Telefono: 06 32688.1  
Telefax: 06 3227135

Rappresentanza  
20122 Milano  
Piazza S. Babila, 1  
Telefono: 02 7764.1  
Telefax: 02 780870  
Email: info@ania.it

www.ania.it  
Email: info@ania.it

Prot. 0133 Comunicazione  
Ass. Auto 14  
Statistiche e Studi Attuariali 6

Roma, 26 marzo 2004

Alle IMPRESE ESERCENTI  
LE ASSICURAZIONI  
AUTO

**Attuario incaricato nell'assicurazione r.c.auto -  
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  
ministeriale di attuazione dell'art. 20 Legge n. 273/2002**

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2004, s.g. n. 64, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 gennaio 2004, n. 67, con cui viene data attuazione all'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 concernente l'istituzione dell'attuario incaricato nell'assicurazione r.c. auto.

Il testo del decreto, che trasmettiamo in allegato, conferma i contenuti già oggetto di commento nelle nostre precedenti comunicazioni Prot. 280 Ass. Auto 32 Statistiche e Studi Attuariali 8 del 17 luglio 2003 e Prot. 40 Ass. Auto 3 del 30 gennaio 2004, cui pertanto rimandiamo.

Il decreto, in assenza di una disposizione specifica sul punto, entrerà in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 1° aprile 2004.

Tale circostanza determina, in relazione a taluni termini iniziali di adempimento alla nuova disciplina da parte delle imprese, l'impossibilità di dare corso alle previsioni di prima attuazione, concernenti le attività dell'attuario incaricato in materia di tariffe e di riserve tecniche.

In particolare, per quanto concerne le tariffe, l'art. 9, comma 1, del decreto prevede che a decorrere dal 1° giugno 2004 tutte le tariffe in vigore debbano comunque essere sottoposte alla verifica dell'attuario; per le riserve tecniche, la medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che la disciplina del decreto si applica a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.

Ora, considerato che le imprese, ai sensi dell'art. 2 del decreto, devono provvedere alla nomina dell'attuario entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, dal punto

di vista giuridico, le disposizioni relative all'attività di tale figura professionale non possono che trovare applicazione a decorrere – quale termine utile per l'adempimento – dal 15 maggio 2004.

Ne deriva, come prima conseguenza, che non sussistono formalmente i margini temporali sufficienti per dare concreta applicazione sia alla disposizione dell'art. 9, comma 2, del decreto sia alla disposizione (art. 6) sulla trasmissione all'amministratore delegato, al collegio sindacale e alla società di revisione della relazione tecnica sulle riserve di bilancio dell'esercizio 2003 entro il termine indicato dalla medesima disposizione (10 giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio), in quanto alla data del 15 maggio (cfr. supra) i bilanci saranno già approvati.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti per le tariffe in vigore al 1° giugno 2004, si pongono analoghi problemi applicativi, soprattutto considerando, ai sensi dello stesso art. 9, che le disposizioni del decreto si applicano alle tariffe e alle modifiche tariffarie che entreranno in vigore 90 giorni dopo la nomina dell'attuario: ciò evidentemente a conferma della necessità che l'attuario venga impegnato in tutta la serie delle operazioni complesse che caratterizzano la sua funzione ai sensi dell'art. 4 del decreto sin dall'inizio del processo di elaborazione delle tariffe. Poiché non può ritenersi come rispondente a tale logica un intervento di verifica delle tariffe (in vigore al 1° giugno) elaborate da altri senza il suo contributo in un periodo di appena 15 giorni (15 maggio - 1° giugno, cfr. supra), si deve ritenere che la disposizione commentata non sia suscettibile di applicazione concreta nel termine indicato dalla stessa.

Con riferimento a tali due profili applicativi, abbiamo già provveduto a comunicare la suddetta interpretazione sia al Ministero delle attività produttive sia all'ISVAP.

Da ultimo, per opportuna conoscenza, trasmettiamo in allegato il documento diffuso dal Consiglio Nazionale degli attuari e dall'Ordine nazionale degli attuari, recante la "regolamentazione professionale attuari incaricati vita e responsabilità civile auto", che contiene disposizioni, concernenti la deontologia professionale, dirette a disciplinare l'attività di tali soggetti.

Distinti saluti.

---

Rif.: Servizio Assicurazioni Auto  
Dott. Vittorio Verdone  
tel. 06 32688664 fax 06 3200634  
e-mail: vittorio.verdone@ania.it

---

Rif.: Statistiche e Studi Attuariali  
Dott. Sergio Desantis  
tel. 06 32688648 fax: 06 3230565  
e-mail: sergio.desantis@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE  
Giampaolo Galli

### **Allegati**

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 gennaio 2004, n. 67 in Gazzetta Ufficiale del 17/3/2004. s.g. n. 64)  
Regolamentazione professionale attuari incaricati "vita" e "responsabilità civile auto"